

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Nazzareno De Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Silena Cingolani



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 9 DEL 27/01/2011**

**PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI**

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 31.01.2011 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:  
- ufficio legale - ragioneria

Dalla Residenza Municipale, li 31.01.2011

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL T.A.R. EMILIA ROMAGNA N. 7503/2010 DEL 16.08.2010, NOTIFICATO IN DATA 31.12.2010 (PROT. N. 37407). NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette, del mese di gennaio, alle ore 16:00 in una Sala della Residenza comunale, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, il COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio delle competenze e dei poteri DELLA GIUNTA COMUNALE, conferitegli dal Presidente della Repubblica con Decreto del 20/12/2010, provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31.01.2011 al 15.02.2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'allegata proposta di delibera n. 17 predisposta in data 26/01/2011 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 26/01/2011 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;

b) - Parere 3-irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 26/01/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Assunti i poteri della Giunta comunale,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 17.

.....



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 17 DEL 26/01/2011

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL T.A.R. EMILIA ROMAGNA N. 7503/2010 DEL 16.08.2010, NOTIFICATO IN DATA 31.12.2010 (PROT. N. 37407). NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Andrea Berti

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'atto d'appello al Consiglio di Stato notificato in data 31.12.2010 (prot. n. 37407) dai sigg.ri OMISSIS per la riforma della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna n. 7503/2010 del 16.08.2010, emessa nel procedimento di primo grado di cui al R.G. n. 1278/2001;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 02/11 del 25.01.2011, contenente la proposta di non costituzione in giudizio del Comune di Cattolica;

Considerato che il ricorso è proposto "*nei confronti*" del Comune di Cattolica e con il suddetto gravame la ricorrente impugna atti emessi da altri soggetti e non atti adottati dal Comune di Cattolica;

Ritenuto, pertanto, non necessario, nè opportuno, resistere in giudizio nella causa in oggetto;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 20.12.2010 con cui è stato sospeso il Consiglio comunale di Cattolica ed è stato nominato il Commissario per la

provvisoria amministrazione dell'Ente, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta comunale;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente atto, trattandosi di atto di competenza della Giunta comunale;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

#### DELIBERA

di non costituirsi nel giudizio d'appello davanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Emilia Romagna n. 7503/2010 del 16.08.2010, proposto con ricorso notificato in data 31.12.2010 (prot. n. 37407).

.....